

# A.1.16 Ruoli e responsabilità del Collegio Sindacale nel caso in cui eserciti anche l'attività di revisione ex lege

Rapporti tra Collegio Sindacale e revisore ex lege

# La vigilanza nelle PMI

## FONTI NORMATIVE

Eredità del TUF	<u>ampliamento della vigilanza nelle non quotate</u> <u>rispetto alla adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili</u>
Riforma del diritto societario	<u>estensione al collegio sindacale di non quotate</u> <u>di poteri simili a quelli delle quotate</u>
D. Lgs 39/2010	<u>separazione attività di vigilanza dalla revisione legale</u> anche nelle non quotate

# La vigilanza nelle PMI

## LINEE GUIDA DEL CNDCEC

- Per il collegio sindacale di non quotate

DOCUMENTO GIUGNO 2015 (Guida operativa sull'attività di vigilanza del collegio sindacale delle non quotate **nell'ambito dei controlli sull'assetto organizzativo**)

DOCUMENTO SETTEMBRE 2016 (**Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate**)

- Per il sindaco unico nelle SRL

DOCUMENTO DICEMBRE 2015 (**Linee guida per il sindaco unico**)

# l'Organo di Controllo

## Riferimenti normativi:

- art. 2403 c.c. (doveri del Collegio Sindacale)
- art. 2405 c.c. (intervento nei CdA e nelle Assemblee)
- art. 2429, comma 2 c.c. (relazione dei Sindaci)
- Art. 2477 c.c. (Sindaci e revisione legale dei conti)

# Art. 2403 c.c. – Doveri

previgente	<i>"...controllare l'amministrazione. .., vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme per la valutazione del patrimonio"</i>
vigente	<i>"...<b>vigila</b> sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed <b>in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento"</b></i>

# Art. 2477 c.c. – Sindaco o revisore legale

1. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore (...)
3. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  - c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
4. (...)
5. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

# Attività di vigilanza (1)

## VIGILARE

### SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO

- verifica di conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi societari alle leggi e alle disposizioni statutarie
- adempimenti di natura fiscale, previdenziale, antiriciclaggio, ambientale
- osservanza delle specifiche normative applicabili in particolari settori (alimentare, ambiente, sicurezza)

# Attività di vigilanza (2)

## VIGILARE

SUL RISPETTO DEI  
PRINCIPI  
DI CORRETTA  
AMMINISTRAZIONE

- no controllo di merito sull'opportunità o convenienza di scelte di gestione
- si verifica della correttezza del processo decisionale
- si verifica della compatibilità delle scelte con gli obiettivi posti
- supporto di adeguata documentazione



# Attività di vigilanza (3)

## VIGILARE

SULL'ADEGUATEZZA  
DELL'ASSETTO  
ORGANIZZATIVO

### **Matrice:**

Comprendere il business per verificare efficacia e adeguatezza dei presidi aziendali

### **Metodo:**

RISK APPROACH

### **Strumenti:**

Organigramma aziendale, manuali procedure operative, delibere in materia di deleghe dei poteri, piani aziendali

# Attività di vigilanza (4)

## RISK APPROACH

SELEZIONARE E PIANIFICARE I CONTROLLI SECONDO:

- **Proporzionalità** legata alle dimensioni e altre caratteristiche dell'impresa
- Rilevanza dei **rischi** indicati nei flussi informativi acquisiti
- Raccolta di dati anche attraverso **tecniche di campionamento**
- Richiesta di adozione di eventuali **azioni correttive**
- **Monitoraggio**
- Eventuali interventi previsti dalla legge per la **rimozione delle violazioni**

# Attività di vigilanza (5)

## Un adeguato assetto organizzativo:

- I. **individua** in maniera sufficientemente chiara e precisa le **funzioni, i compiti e le linee di responsabilità, con adeguata separazione** di funzioni e contrapposizione di responsabilità
- II. garantisce che l'**attività decisionale e direttiva** della società sia **effettivamente esercitata** dai soggetti ai quali sono attribuiti i poteri
- III. prevede e applica **procedure** che assicurino la presenza di **personale con adeguata competenza**
- IV. cura l'**aggiornamento delle direttive e delle procedure** aziendali e ne promuove l'**effettiva diffusione** tra il personale
- V. ha una **struttura compatibile** con le dimensioni e la complessità della società.

# Attività di vigilanza (6)

Per quanto riguarda l'assetto organizzativo, particolare attenzione deve essere dedicata alla comprensione del SISTEMA INFORMATICO:

1. Architettura generale del sistema IT
2. Punti di accesso alla rete e risorse umane dedicate
3. Software e applicazioni utilizzate
4. Piano di *disaster recovery*
5. Periodicità e contenuto dell'aggiornamento tecnologico
6. Modelli e processi operativi IT

# Attività di vigilanza (7)

## VIGILARE

SULL'ADEGUATEZZA  
DELL'ASSETTO  
AMMINISTRATIVO-  
CONTABILE  
ADOTTATO DALLA  
SOCIETA'  
E SUL SUO CONCRETO  
FUNZIONAMENTO

## ASSETTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

E' l'insieme delle direttive, procedure e concrete prassi operative per:

- garantire completo, tempestivo rilevamento dei fatti di gestione
- produrre informazioni valide ed utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale
- produrre dati attendibili per la formazione del bilancio d'esercizio

# Doveri dell'Organo di Controllo

differenze vecchia/nuova formulazione

**ART. 2405 C.C.**

sostanzialmente non cambia se non per l'obbligo di assistere alle riunioni del comitato esecutivo

**ART. 2429 C.C.**

sostanzialmente non cambia se non per il riferimento ora a tutti i doveri previsti nel 2403 e non più solo alla tenuta della contabilità

# Poteri dell'Organo di Controllo

di natura  
ricognitiva

di natura  
informativa

reattivi o  
comminatori

# Poteri di natura ricognitiva

(art.2403 bis c.c.)

Attività ispettive e di controllo esercitabili senza limitazioni di sorta e in qualsiasi momento, preferibilmente in forma collegiale ma possibili anche singolarmente, da verbalizzare opportunamente



# Poteri di natura informativa

(artt. 2403 bis, 2381, 2359 e 2409 bis c.c., D. Lgs. 231/2001)

**assumere notizie da:**

- ✓ amministratori
- ✓ revisore legale
- ✓ incaricati del controllo interno
- ✓ membri dell'OdV
- ✓ amministratori e sindaci di controllate

# Poteri reattivi e comminatori

(artt. 2406, 2408 e 2409 c.c.)

- convocazione assemblea
- impugnativa delibere assembleari
- promozione azione di responsabilità sociale
- presentazione istanze al tribunale
- presentazione denunce penali

# Ruolo del Collegio Sindacale nel caso in cui eserciti anche l'attività di revisione ex lege

# Soggetti incaricabili della Revisione Legale

Revisore unico

Società di revisione

Collegio Sindacale

La revisione legale può essere attribuita al Collegio Sindacale se:

- la società non sia un ente di interesse pubblico
- la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- Il collegio sia interamente costituito da revisori contabili
- ciò sia previsto nello statuto sociale

# Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale

## Società per azioni

Assemblea degli azionisti



Organo di amministrazione

Attività di vigilanza del collegio sindacale

Revisione legale sempre obbligatoria


# Collegio Sindacale incaricato della Revisione Legale

## Società a responsabilità limitata

Assemblea dei  
soci



Organo  
amministrativo



La vigilanza è sempre  
soltanto facoltativa

Revisione legale  
solo in presenza dei  
requisiti ex art. 2477 c.c.

# Finalità della Revisione Legale

Accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori nel bilancio attraverso l'espressione di un giudizio circa la redazione del bilancio, sul fatto che dia una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al quadro normativo applicabile:

- Norme italiane (c.c.) interpretate ed integrate dai principi contabili italiani
- Principi contabili internazionali (IFRS)



# Obiettivi generali del Revisore

- Acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali
- Emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti

# Sindaci e Revisori

elementi di convergenza e distinzione nelle rispettive sfere di intervento

## Rif. Documento 15/01/2016 Fondazione Nazionale Commercialisti

- Collegio sindacale al centro del sistema dei flussi interorganici e con i terzi nel sistema dei controlli con preminenza delle norme del Codice Civile anche quando il collegio sia incaricato anche della revisione (controllo contabile)
- Revisione legale funzione esterna cui trova applicazione la disciplina del d.lgs. N.39/2010

# Sindaci e Revisori

elementi di convergenza e distinzione nelle rispettive sfere di intervento

**Rif. Documento 15/01/2016 Fondazione Nazionale Commercialisti**

Relazione ex art. 2429 c.c.

- il **collegio sindacale** viene chiamato ad esprimere una **valutazione sull'andamento generale della gestione e di come essa venga rappresentata nel bilancio**

Relazione ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 39/2010

- il **revisore legale** esprime un **giudizio sul bilancio** di esercizio (e sul consolidato se redatto)